



L'AQUILA, 20/08/2023

Presidenza del Consiglio dei Ministri - struttura di missione del PNRR
strutturadimissionePNRR@PEC.governo.it

Commissario per la ricostruzione post terremoto del centro Italia
comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it

Comune di Rocca di Mezzo (AQ)
protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it

Regione Abruzzo - Servizio V.I.A.
dpc002@regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo - Ufficio Parchi
dpd021@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo - Ufficio Cave
dpc025@regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo - Ufficio qualità delle acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Parco Regionale "Sirente-Velino"
parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it

Amministrazione separata Usi Civici Rovere

Provincia di L'Aquila
urp@cert.provincia.laquila.it

CAM
cam@pec.cam-spa.net

Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

E p.c.

Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Patrimonio naturalistico
PNM@Pec.Mite.Gov.it

Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica - Segreteria Tecnica
segreteria.tecnica@pec.minambiente.it

Ministero della Cultura
dg-abap@beniculturali.it

OGGETTO: lavori per lo Stadio del Fondo e innevamento artificiale nel Comune di Rocca di Mezzo (interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 P.N.C. Sisma - Submisura A3.3) — V.Inc.A. - D.P.R. 357/1997 - Usi Civici - V.A. - D.lgs.152/2006 - DIFFIDA AL RIPRISTINO DEI LUOGHI

In relazione all'intervento in oggetto le associazioni scriventi osservano quanto segue.

A) VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (D.P.R.357/1997) COME STRUMENTO PREVENTIVO

Il Comune di Rocca di Mezzo, dopo la nota delle associazioni, ha ammesso l'irregolarità della procedura seguita per quanto riguarda la questione della V.Inc.A. e, in particolare, l'elusione della fase delle osservazioni non avendo proceduto alla dovuta pubblicazione della stessa procedura.

In realtà la procedura non solo era viziata irreparabilmente ma addirittura non era conclusa con apposita adozione dell'atto amministrativo di approvazione da parte del soggetto competente, il Comune di Rocca di Mezzo.

Nonostante ciò i lavori erano partiti lo stesso.

La V.Inc.A. è uno strumento a carattere esclusivamente preventivo, come ricorda la stessa regione Abruzzo, e non sono permesse sanatorie ex post, come sancito dal Consiglio di Stato (CONSIGLIO DI STATO, Sez. II – 28 maggio 2021, sentenza n. 4135).

Pertanto non è possibile - a lavori ormai avviati - attuare una sanatoria aprendo alle osservazioni del pubblico, visto che addirittura sono stati distrutti migliaia di mq di vegetazione protetta (per stessa ammissione dei consulenti del Comune) e, di conseguenza, i cittadini e le associazioni si trovano a dover fare osservazioni su questioni dirimenti ormai compromesse dalla scelta del comune di far partire i lavori in assenza delle prescritte autorizzazioni ed eventuali prescrizioni.

Pertanto non resta al comune che annullare tutti gli atti autorizzativi e procedere al ripristino ambientale.

B) VARIANTE AL PIANO DI FABBRICAZIONE - V.A.S.

In sede di Conferenza dei Servizi la Provincia di L'Aquila aveva subordinato il proprio assenso alla variazione della destinazione urbanistica dei luoghi previa variante al Piano di Fabbricazione, variante da assoggettare anche a procedimento di V.A.S.

Abbiamo cercato vanamente sull'albo pretorio del Comune la documentazione attestante l'avvenuto cambio di destinazione d'uso delle aree e i documenti relativi all'espletamento della V.A.S.

Qualora la variante non sia stata approvata o sia stata approvata in maniera irregolare senza V.A.S. (e V.Inc.A., si veda punto successivo), quindi nulla secondo il D.lgs.152/2006, i lavori devono definirsi di fatto abusivi e non sanabili, in quanto avvenuti in area protetta.

Tra l'altro la variante sarebbe comunque impossibile poiché sarebbe una violazione del D.M. 17 ottobre 2007 (si veda il successivo punto L).

C) VARIANTE AL PIANO DI FABBRICAZIONE - V.INC.A.

Lo stesso parere della provincia è in parte irregolare in quanto ha subordinato l'assenso al solo espletamento della V.A.S. per la variante quando avrebbe dovuto anche prevedere l'assoggettamento della variante anche a V.Inc.A. sulla base di quanto prevede l'Art.5 del D.P.R.357/1997 che impone la V.Inc.A. per i piani e le sue varianti.

Anche di questa V.Inc.A. non vi è traccia nell'albo pretorio comunale né del relativo Studio di Incidenza del progetto né della valutazione necessaria per i presupposti ambientali di una variante urbanistica.

D) USI CIVICI

L'area in questione è per caso gravata da uso civico? Nel qual caso il mutamento dei luoghi e di destinazione ovviamente doveva essere assoggettato a tutta la procedura prevista per legge, ammesso e non concessa l'esistenza dei presupposti.

E) L'ESISTENZA DI UNA CAVA

Il progetto viene presentato (e in parte giustificato) come recupero di un detrattore ambientale, una cava.

Ora, la Regione Abruzzo ha un database pubblico delle cave censite e in questo elenco la cava in questione non appare.

Qui sotto l'estratto della mappa della regione in cui si evidenziano tre cave dismesse nell'area dei Piani di Pezza (asterischi rossi). Abbiamo disegnato con un poligono l'area di cantiere. E' evidente come non ci sia alcuna sovrapposizione e, con ogni probabilità, le tre cave sono quelle di versante visibili leggermente a est (a destra nell'immagine) rispetto ai tre asterischi (probabilmente dovuto alla leggera traslazione cartografica del layer).



Negli elaborati progettuali non si fa riferimento ad alcun provvedimento autorizzatorio relativo a questa cava che, tra l'altro, da sempre avrebbe integrato anche il relativo progetto di recupero a spese dell'impresa avente la concessione di cava.

Visto che il cosiddetto "recupero" di un detrattore avviene con l'utilizzo di fondi pubblici, viene da chiedersi se sia stato espletato il procedimento di rivalsa nei confronti della ditta concessionaria.

F) LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.

La Regione Abruzzo in fase di conferenza dei servizi ha chiesto al comune di Rocca di Mezzo di valutare la sussistenza delle condizioni per le quali fosse necessario sottoporre il progetto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. in base al D.lgs.152/2006.

L'atteggiamento degli uffici regionali merita una chiosa, in quanto è singolare che il soggetto preposto, in fase di conferenza dei servizi (quindi a progetto depositato) rimandi a una valutazione del proponente se attuare o meno una procedura di legge. Sarebbe come dire che un comune domandi al privato di valutare se presentare una domanda di concessione edilizia o meno per la costruzione di un immobile. Non a caso il D.lgs.152/2006 all'art.29 comma 3 demanda all'autorità competente (in questo caso la regione) di valutare o meno se progetti realizzati in assenza di V.A. debbano o meno sospendere i lavori e come avviare la nuova procedura ("*3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale....omissis*").

Passi che questa surreale richiesta della Regione avvenga in una fase aperta ma ora che vi è una segnalazione circa lavori in corso privi della completa procedura autorizzatoria gli uffici della Regione Abruzzo non possono certo sottrarsi al dovere di valutare essi stessi la sussistenza delle condizioni per l'avvio della procedura senza ovviamente poter demandare nuovamente al soggetto che ha avviato i lavori la possibilità di scegliere o meno se attuare la procedura!

In ogni caso, facciamo notare che il Comune di Rocca di Mezzo con Determinazione n. 111 del 20-02-2023 affidava - testualmente - l'incarico oneroso per "*Affidamento servizio di ingegneria per **redazione dello studio preliminare di verifica di Assoggettabilità a VIA** e redazione della VInC*"

Di tale studio e della relativa procedura sul sito della Regione Abruzzo non vi è traccia!

Per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti di legge per i quali scatta l'obbligo della V.A., una volta ammessa da parte del proponente l'esistenza di una cava e qualificando l'intervento come una modifica alla stessa (tanto da prevedere addirittura un recupero previo scavo di migliaia di mc di inerti *ex novo* (cioè intaccando pesantemente le rocce sottostanti l'area di cava, quindi mai interessate dall'intervento umano), diviene evidente che il progetto rientra pienamente tra quelli di cui all'Allegato IV del D.lgs.152/2006, in quanto "*t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'Allegato IV) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*".

Al contrario della V.InC.A., è possibile una sanatoria ex post della procedura di V.A. previa l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (impregiudicata la possibilità che la procedura si concluda con un diniego).

G) LA CONSEGNA DEI LAVORI

Nel verbale di sospensione dei lavori dello scorso 26 luglio 2023 si legge che l'appalto è stato aggiudicato il 23 dicembre 2022 con consegna dei lavori avvenuta lo stesso giorno, con le riserve di legge.

Era possibile consegnare l'area del cantiere in assenza delle necessarie autorizzazioni e pareri?

H) LE DIMENSIONI DEL CANTIERE

La relazione del progetto e lo studio di incidenza ambientale indicano nel rispetto delle precedenti dimensioni della cava, pari a 3.000 mq, le aree interessate dai lavori per il laghetto. Se si osservano le aree di cantiere e le stesse planimetrie progettuali, appaiono quelle che sembrano evidenti discrasie, visto che le superfici interessate appaiono di gran lunga più vaste.

I) USO DELL'ACQUA POTABILE PER L'INNEVAMENTO ARTIFICIALE

Incredibilmente, viste l'unanime (a partire dalle indicazioni del Ministero dell'Ambiente) indicazione di usare in maniera efficiente la risorsa idrica sempre più rara e preziosa, sia le relazioni tecniche sia lo studio di incidenza riportano la possibilità di utilizzare l'acqua dell'acquedotto per l'innevamento artificiale dei prati (!).

In considerazione delle crisi idriche che interessano l'Abruzzo, tale uso è in palese contrasto con tutte le indicazioni circa le priorità di utilizzo delle acque potabili di cui al D.lgs.152/2006 e di tutti gli strumenti gestionali in esso previsti (ad esempio, Piano di Bacino).


L) VIOLAZIONE DEL DECRETO 17 OTTOBRE 2007 SULLA ZSC

Il Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" all'art.2 comma 4 lettera c) fa espresso "divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;".

Basta interrogare il portale cartografico nazionale del Ministero per rendersi - facilmente - conto che l'area oggetto dell'intervento, sulla base della classificazione CORINE IV livello è classificata ufficialmente quale pascolo naturale (evidentemente perché nel frattempo la cava risalente nel tempo si era di fatto sufficientemente rinaturalizzata). Qui sotto lo screenshot inequivocabile.

D'altro lato gli stessi consulenti redattori dello stesso Studio di Incidenza Ambientale ammettevano che "Secondo la Carta della Natura elaborata dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), nell'area progettuale è presente l'habitat classificato secondo la nomenclatura europea CORINE Biotopes come Praterie montane dell'Appennino centrale e meridionale con cod. 34.74. Tale habitat è incluso nell'habitat delle nomenclatura Natura 2000 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo – Festuco-Brometalia) (*habitat prioritario se stupenda fioritura di orchidee)." e che "nelle misure di conservazione sito-specifiche l'habitat risulta essere prioritario."

Pertanto la trasformazione dell'area in questione in laghetto e in strutture per lo sport è vietata in radice nella ZSC e, quindi, il progetto si pone in palese violazione del Decreto Ministeriale.



M)VIOLAZIONE DELL'ART.5 COMMA 10 DEL D.P.R. 357/1997

Come abbiamo visto, l'area oggetto dell'intervento, per stessa ammissione dei consulenti del proponente, è interessato integralmente da un **habitat di interesse comunitario prioritario**. Questo habitat nell'area in questione e addirittura senza V.Inc.A. è stato completamente distrutto per i lavori inopinatamente avviati.

Evidenziamo che il comma 10 dell'art.5 del D.P.R. 357/1997 prevede che "*Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico*".

Ora, ammesso e non concesso che la procedura di V.Inc.A. possa proseguire, non si vede come non possa avere un esito negativo visto che stiamo parlando della distruzione completa dell'habitat prioritario, peraltro già avvenuta in assenza del provvedimento di V.Inc.A. da parte del soggetto stesso proponente e contemporaneamente autorità competente per la corretta applicazione e svolgimento della V.Inc.A.!

N)PAESAGGIO

L'area è vincolata dal punto di vista paesaggistico. Appare francamente surreale che al posto di un'area in via di rinaturalizzazione, in cui l'intervento antropico del passato è stato quasi obliterato, come risulta inequivocabilmente evidente dalle stesse immagini inserite nella relazione tecnica, sia ritenuto compatibile l'inserimento, previa distruzione di habitat censiti come prioritari in spregio alle normative comunitarie e nazionali, di un laghetto artificiale realizzato previa escavazione per metri di spessore di substrati rocciosi mai toccati dall'uomo.

Substrati, peraltro, di relevantissimo valore scientifico dal punto di vista geomorfologico, oggetto di numerosi studi scientifici (a mero titolo di esempio: Giraudi, *Le oscillazioni tardo-pleistoceniche ed oloceniche del lago effimero del Piano di Pezza*, Il Quaternario).

O)LO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE

Per mero tuziorismo, in considerazione della rilevanza delle questioni sollevate ai punti precedenti e senza alcuna acquiescenza rispetto ad eventuali usi distorti della procedura che, ripetiamo, non può avvenire ex post e addirittura a lavori avviati, in merito agli elaborati progettuali e allo Studio di Incidenza Ambientale si osserva brevemente quanto segue.

1)Lo studio non è conforme con i requisiti di cui alle Linee guida nazionali sulla V.Inc.A. (Gazzetta Ufficiale del 28/12/2019) sotto molteplici aspetti, a partire dalla scansione della documentazione, dei dati e delle valutazioni richieste. Non è uno studio multidisciplinare con figure specialistiche (florista, vegetazionista, ornitologo, erpetologo ecc.), nonostante la localizzazione in un parco regionale, in un SC e una ZPS! Manca la carta della vegetazione. Ecc.

2)Adirittura mancano del tutto riferimenti, anche solo bibliografici, alla presenza della *Jacobaea vulgaris* Gaertn. subsp. *gotlandica* (Neuman) B.Nord., specie inclusa negli allegati II e IV della Direttiva Habitat. Si tratta di una pianta rarissima in Italia, conosciuta solo per poche stazioni in Abruzzo (Gran Sasso e Sirente-Velino). La popolazione di Piani di Pezza è stata oggetto di azioni di conservazione in situ ed ex situ durante il progetto Floranet LIFE15 NAT/IT/000946 (<https://www.floranetlife.it/it/home/>). Durante questo progetto e nel post-Life è stata messa in evidenza la presenza di diversi nuclei di questa sottospecie ai Piani di Pezza, tra cui alcuni individui nei pressi del rifugio del Lupo.

A tal proposito si riporta quanto dichiarato da due eminenti botanici, Fabio Conti e Fabrizio Bartolucci, "*Ai Piani di Pezza è accertata in diversi punti la presenza di Jacobaea vulgaris Gaertn. subsp. gotlandica (Neuman) B.Nord., specie inclusa negli allegati II e IV della Direttiva Habitat. Si tratta di una pianta rarissima in Italia, conosciuta solo per poche stazioni in Abruzzo (Gran Sasso e Sirente-Velino). La popolazione di Piani di Pezza è stata oggetto di azioni di conservazione in situ ed ex situ durante il progetto Floranet LIFE15 NAT/IT/000946 (<https://www.floranetlife.it/it/home/>). Durante questo progetto e nel post-Life è stata messa in evidenza la presenza di diversi nuclei di questa sottospecie ai Piani di Pezza, tra cui alcuni individui nei pressi del rifugio del Lupo. Nello studio di Incidenza per la realizzazione dello Stadio*

del fondo, non viene affatto menzionata la presenza di questa pianta nell'area di intervento e un suo possibile monitoraggio. Nell'area di Piani di Pezza sono state segnalate inoltre piante di grande interesse conservazionistico come ad es. *Sesleria uliginosa* Opiz, *Artemisia atrata* Lam., *Polygala comosa* Schkuhr, *Anthyllis apennina* F. Conti & Bartolucci, ecc. I lavori progettati potrebbero alterare l'ecosistema facilitando l'ingresso di piante alloctone al momento non presenti nell'area in oggetto."

3) Non vengono riportati dati oggettivi sulla presenza di specie di uccelli tutelati dalla Direttiva 147/2009/CE quali Succiacapre, Calandro e Tottavilla, che, considerato il tipo di habitat presente, sono con ogni probabilità presenti nel sito interessato dai lavori.

Tra l'altro i lavori sono stati avviati in pieno periodo di riproduzione dell'avifauna protetta dalla Direttiva 147/2009/CE, e già questo fa comprendere quanto superficiale e carente sia lo studio di incidenza in questione (e lo stesso parere dell'Ente Parco che nulla dice su questa questione).

4) Lo studio, pur citando genericamente la sussistenza di potenziali impatti sulla vegetazione per la neve artificiale poi non li quantifica e localizza, anche rispetto agli habitat e alle specie presenti che possono essere impattati. Comunque richiamiamo integralmente quanto riportato al paragrafo 2.2.3 del seguente documento <https://www.regione.abruzzo.it/system/files/ambiente/tutela-territorio/via/169003/osservazioni-associazione-salviamo-lorso-altre.pdf> circa gli impatti della neve artificiale.

5) Il progetto prevede espressamente la realizzazione di palchi per permettere spettacoli, non solo collegati ad eventi sportivi (concerti ecc.). Anche le immagini di presentazione sono inequivocabili in tal senso.

Ebbene, sono noti gli impatti, diretti e indiretti, degli eventi sulla fauna e sulla flora (disturbo, calpestio ecc.).

Anche per ragioni prettamente economiche, la possibilità effettiva di svolgere spettacoli in un'area così delicata e fragile e lo stesso dimensionamento delle aree destinate al pubblico (ammesso e non concesso che appunto l'area possa sopportare spettacoli), la stessa possibilità di prevedere un'area spettacoli deve essere valutata alla luce degli impatti che possono seguire e per il dimensionamento delle opere stesse.

6) Non viene in alcun modo valutata l'introduzione accidentale o la possibilità di favorire la diffusione di specie aliene come il *Senecio inaequidens*, cosa assai probabile quando si insediano cantieri di questo genere e si perturbano habitat in via di ripristino.

7) Ai fini del recupero del cosiddetto detrattore, non si valutano le diverse opzioni, compresa la zero, nonostante le stesse immagini dei lavori (e degli stessi elaborati progettuali) evidenzino una rinaturalizzazione spontanea in corso, con specie autoctone preservando il substrato roccioso (anch'esso di estremo valore scientifico; si rimanda agli studi di pedologia e di geomorfologia disponibili per l'area dei Piani di Pezza).

Invece di favorire appunto un processo spontaneo di rinaturalizzazione lo si azzerà e addirittura lo si peggiora con lo scavo del substrato per metri e l'artificializzazione totale con la stesa di un telo di plastica (!).

Ai fini della Direttiva Habitat (e della logica) ci troviamo di fronte ad un evidente controsenso.

8) Nella relazione del progetto si parla di "corpi illuminanti" per rendere fruibile l'area anche nelle ore serali.

L'impatto dell'inquinamento luminoso non viene in alcun modo trattato, nonostante vi siano numerosissimi studi scientifici che accertano l'impatto sulle biocenosi montane dell'illuminazione notturna (chiroterti; insetti; aumento del disturbo ecc).

9) Secondo la relazione tecnica e secondo lo studio di incidenza le aree interessate sarebbero di 3.000 mq. Come già rilevato al punto H) sia vedendo le immagini del cantiere sia studiando le planimetrie progettuali in scala 1:1.000 appare del tutto evidente che si tratta di una pesante sottostima.

10) La relazione tecnica sul progetto e lo studio di incidenza prevedono la captazione delle acque di scorrimento superficiale, ad esempio lungo gli assi viari e i percorsi di collegamento.

A parte che non vengono precisati in dettaglio le linee di drenaggio, si tratta di un caso palese di alterazione dell'attuale regime delle acque (vietato nelle aree protette in base alla Legge 394/1991) e comunque di una modifica che può incidere in maniera assai rilevante sugli habitat a cui ovviamente giunge meno acqua di scorrimento.

Nello studio di incidenza non viene fatta alcuna valutazione in merito.

11) Come già rilevato, ritenere, come fanno i redattori dello studio, privo di incidenza un intervento che prevede addirittura la distruzione di habitat prioritari, è del tutto surreale.

CONSIDERAZIONI FINALI

Per le ragioni sopra espresse:

-si **diffida il Comune di Rocca di Mezzo** a ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi;

-si **diffidano Parco del Sirente, Provincia di L'Aquila e Sovrintendenza** ad annullare in autotutela i propri pareri, in base a quanto previsto dalla legge 241/1990, per palesi e plurime violazioni delle norme comunitarie e nazionali;

-si chiede alla **regione Abruzzo** di esercitare le proprie competenze in materia di vigilanza e coordinamento in materia di V.Inc.A., V.A., acque e cave;

-al **Commissario di Governo per la ricostruzione** e alla **struttura di missione del PNRR** si chiede di accertare come sia stato possibile finanziare opere in radice non realizzabili, tenuto anche conto degli obiettivi di conservazione delle aree Natura2000.

Altri altri enti destinatari della presente, si richiede un intervento ognuno per le proprie competenze e responsabilità, finalizzato alla tutela dei beni naturalistici e ambientali.

Ci si riserva ogni altro tipo di intervento, anche presso la Magistratura ordinaria e contabile.

Per le associazioni:

SALVIAMO L'ORSO - Stefano Orlandini

ITALIA NOSTRA - Vincenzo Giusti

CAI -DEL.ABRUZZO - Francesco Sulpizio

STAZIONE ORNITOLOGICA ABRUZZESE - Massimo Pellegrini

LIPU ABRUZZO - Stefano Allavena

GRUPPO DI INTERVENTO GIURIDICO - Giovanna Margadonna

PRO-NATURA - Laura Asti


FORUM H2O - Augusto De Sanctis

FORUM AMBIENTALISTA - Simona Ricotti

ALTURA - ASS.PER LA TUTELA DEGLI UCCELLI RAPACI E DEI LORO AMBIENTI - Fabio Borlenghi

DALLA PARTE DELL'ORSO - Mimì D'Aurora

FEDERTREK - Alessandro Piazzì



Massimo Pellegrini - Presidente S.O.A. Onlus

SEGRETERIA ASSOCIAZIONI:
Stazione Ornitologica Abruzzese - Via A. De Nino 3, 65126 Pescara